



FRANCESCA DEL VESCOVO

I confini dell'illiceità dell'oggetto in tema di delibere assembleari di società cooperative. si pronuncia la Corte di cassazione.

La Sezione Lavoro della Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento ha stabilito che la non conformità delle delibere assembleari di società cooperative ai principi che governano la predisposizione del piano di crisi aziendale e che ne determinano la legittimità, segnatamente l'aderenza del medesimo piano ai requisiti posti dall'art. 6, l. 142/2001, giustifica la sanzione dell'annullabilità e non quella della nullità. La questione in esame è di particolare interesse in quanto consente di esaminare i delicati confini tra nullità e annullabilità delle deliberazioni assembleari in esame quando si ha riguardo ad ipotesi di illiceità dell'oggetto.

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia riguarda il ricorso di un socio lavoratore di una Cooperativa che deduceva che la società aveva deliberato la riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore. Il ricorrente chiedeva fosse accertata l'invalidità delle suddette delibere in conseguenza dall'asserito contrasto tra il contenuto delle delibere in questione e il disposto dell'art. 6 l. n. 142/2001 che prevede la possibilità di derogare al divieto di *reformatio in pejus* (art. 3 della medesima legge) del trattamento economico minimo solo in caso di piano di crisi aziendale, con la necessità, tuttavia, che tale riduzione sia temporanea. Il Tribunale respingeva il ricorso che veniva però accolto dalla Corte d'Appello che dichiarava nulle le delibere in esame per illiceità dell'oggetto sull'assunto secondo cui le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Si tratta di considerazioni che sono già state svolte in anni passati dalla Consulta (*C. Cost. Sentenza n. 451/1998*; *C. Cost. sentenza n. 59/2013*; *C. Cost. sentenza n. 51/2015*).

L'esigenza di assicurare un trattamento economico adeguato all'attività lavorativa svolta (art. 36 Cost.) deve, infatti, essere temperata con altro principio di livello costituzionale e cioè la tutela della funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità (art. 45 comma I Cost.). Risulta dunque essere proprio il carattere della mutualità a caratterizzare il contratto del socio lavoratore di società cooperativa rispetto al lavoratore non socio. Infatti, il socio lavoratore contribuisce, in primo luogo, al raggiungimento dei fini sociali attraverso la partecipazione alla formazione degli organi sociali e alla conduzione dell'impresa; in secondo luogo, prende parte alla elaborazione dei programmi di sviluppo nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuisce, infine, alla formazione del capitale sociale partecipando al rischio d'impresa e mettendo a disposizione le proprie capacità professionali.



I minimi retributivi sono individuati dall'art. 3 della l. 142/2001: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.” Dall'analisi di tale norma emerge chiaro l'intento del legislatore volto ad informare la disciplina relativa al trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa ai fondamentali parametri di cui all'art. 36 Cost; parametri che la norma riferisce non al minimo retributivo, bensì al “trattamento economico complessivo”. Si ricomprendono dunque, all'interno di tale *minimum* tutte le voci retributive. Tale riforma deve leggersi alla luce di un'ulteriore finalità che ha sorretto l'opera del legislatore: estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato. È dunque il riferimento alla fonte collettiva che consente di recepire al meglio l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative e dunque, l'articolo in esame si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente rappresentative (cfr. Corte cost., sentenza n. 51/2015). Ebbene, tale articolo deve essere letto, ai fini della pronuncia in esame, in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge 142/2001 che vieta la *reformatio in pejus* del trattamento economico minimo, salvo l'ipotesi di approvazione di un piano di crisi aziendale. In definitiva, dunque, è consentito alle società cooperative scegliere il contratto collettivo da applicare ma non è consentito alle stesse fissare un trattamento economico complessivo peggiore rispetto a quello considerato idoneo e proporzionato dal legislatore.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, la congruità delle valutazioni svolte dalla Corte d'Appello con riguardo alla necessità che, nell'ambito delle società cooperative, le deliberazioni aventi ad oggetto un piano di crisi aziendale e la conseguente



riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore, contengano l'apposizione di un termine finale (in tal senso si era già precedentemente pronunciata la medesima Corte di cassazione. *Cfr. Cass., sez. lav. n. 19096/2018 nonché Cass., sez. lav., n. 25631/2020*). Ci si muove senz'altro nell'ambito della categoria delle invalidità e, tuttavia, ciò che la Corte si è premurata di censurare riguarda le conseguenze annesse dai giudici del gravame all'assenza del requisito della temporaneità della riduzione.

L'ordinanza, inoltre, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, sottolinea la tassatività delle ipotesi di nullità delle delibere assembleari ex art. 2379 c.c. tra le quali è possibile fare riferimento ai vizi di impossibilità o illiceità dell'oggetto.

Sebbene la Corte concordi con quanto statuito nella sentenza impugnata quanto alla invalidità delle suddette delibere per mancanza in esse del requisito di cui all'art. 6 della l. 142/2001, essa ritiene che tale invalidità dovesse essere fatta valere dal ricorrente tramite il diverso rimedio dell'annullabilità. Giova, infatti, sottolineare che l'indeterminatezza sotto il profilo temporale della riduzione dei trattamenti economici integrativi, non può essere paragonata, quanto a gravità, al diverso concetto di illiceità dell'oggetto.

La Corte ha ritenuto opportuno evidenziare che si rientrerebbe nell'ipotesi di illiceità dell'oggetto nel caso in cui la deliberazione contrasti con norme dettate a tutela di interessi generali diversi da quelli del singolo socio, dirette a impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. Dunque, la violazione di norme che, nonostante il loro carattere imperativo, sono volte a tutelare gli interessi di singoli soci o gruppi di essi, comporta la mera annullabilità della deliberazione. A tale conclusione la Corte giunge ponendo in risalto la necessità di bilanciare tra loro l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità delle deliberazioni societarie. Sotto altro profilo sarebbe immaginabile una nullità per illiceità dell'oggetto nell'ipotesi in cui la deliberazione sia espressione di un fine diverso rispetto a quello mutualistico proprio delle società cooperative con conseguente lesione delle posizioni di tutti i soci.

In conclusione, a parere della Corte, la sanzione della nullità risulterebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alle caratteristiche della fattispecie concreta, dovendo ritenersi più appropriata, invece, la categoria dell'annullabilità delle delibere in questione ex art. 2377 c.c.